

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2592)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4522)*

**d'iniziativa dei deputati ALESSANDRINI, BARONI, LOMBARDI Giovanni, BUZZETTI, MARTINA Michele, DE CAPUA, SANGALLI, CIBOTTO, AZIMONTI, RIPAMONTI e GALLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 febbraio 1963*

Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

Le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, si applicano anche per la concessione ed il pagamento dei contributi dello Stato sulle opere di edilizia scolastica e sulle opere per le quali il Ministro dei lavori pubblici abbia delegato i Provveditori regionali alle opere pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

I relativi controlli sui provvedimenti di impegno e di pagamento sono esercitati dalle Ragionerie regionali dello Stato e dagli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.